NORME PER IL MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Art. 3-bis

(Assicurazione facoltativa) Ai titolari di rendita liquidata o da liquidare nell'assicurazione facoltativa, di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è concessa, a domanda, un'integrazione in misura pari alla differenza tra l'importo della rendita e quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. L'integrazione di cui al comma precedente è corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del diritto alla pensione sociale, sempreché i titolari di rendita si trovino nelle condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sociale medesima ed abbiano instaurato il rapporto assicurativo anteriormente al 1 marzo 1974. A favore dei titolari di rendita di cui al primo comma si applica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'articolo 2-bis della legge 11 agosto 1972, n. 485. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'integrazione di cui al primo comma sono assunti dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti

Versione in vigore dal 3 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali
Estremi	Decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30
Titolo	I — Miglioramenti delle prestazioni di previdenza e di assistenza sociale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-il-miglioramento-di-alcuni-trattamenti-previdenziali-ed/art-3-bis-assicurazione-facoltativa-ai-titolari-di-rendita-liquidata-o-da

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it